

DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 2002, n. 309: Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernente l'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, nonché per quelle dei Consigli comunali della provincia di Bolzano, a seguito della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

(In G.U. 8 febbraio 2003, n. 32; in B.U. 20 maggio 2003, n. 20; *errata corrige* in B.U. 3 giugno 2003, n. 22)

CAPO I

**Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto
per il Consiglio provinciale di Trento**

- Art. 1.** - 1)
Art. 2. - 2)
Art. 3. - 3)
Art. 4. - 4)

CAPO II

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto nella provincia di Bolzano

- Art. 5.** - 5)

1) Sostituisce l'art. 1 del D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50.
2) Sostituisce l'art. 2 del D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50.
3) Sostituisce l'art. 3 del D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50.
4) Sostituisce l'art. 4 del D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50.
5) Sostituisce l'art. 5 del D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50.

CAPO III
Disposizioni comuni e finali

Art. 6. – *Compilazione delle liste elettorali aggiunte* – (1) In prima applicazione, la compilazione delle liste elettorali aggiunte deve essere effettuata, da parte dei competenti organi, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7 - (1) Sono abrogati gli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.

(2) Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, primo e secondo comma, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 27, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49.

